



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINAT e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Norme in materia di indennità di alloggio in favore
dei dipendenti pubblici civili e militari

ONOREVOLI SENATORI. - Intendiamo sottoporre alla vostra attenzione questo disegno di legge già presentato sin dalla XI legislatura.

L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, lo riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.

Tutti hanno presente l'attuale gravità del problema della casa sia per coloro che intendono acquistarla, sia - e soprattutto - per coloro che sono costretti a vivere in alloggi in locazione, data la elevatezza dei fitti e la loro spinta in continua ascesa.

Questo fenomeno dei costi e della loro levitazione colpisce, con sempre maggiore incidenza, coloro che hanno un reddito medio-basso, e che nella stratificazione della nostra società sono compresi, per la massima parte, nelle categorie a reddito fisso.

Sono cioè gli impiegati, i dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione che, di fronte all'esiguità dello stipendio, da un lato non sono in grado di acquistare un appartamento, e dall'altro soggiacciono alle richieste del mercato delle locazioni, dove il cosiddetto equo canone, ormai, è stato svuotato di ogni pratico significato.

Oggi, si può dire che il costo della locazione di un appartamento incida anche per il 40 per cento sulla media degli stipendi erogati dalla pubblica amministrazione e con punte percentuali ancor più alte, nei grandi centri. Ed è proprio nelle grandi città che si riscontra il maggior assembramento di uffici pubblici e, diremmo, quasi naturalmente il più elevato costo dei fitti.

Di fronte alla realtà di questa situazione, che coinvolge circa tre milioni di famiglie

(quanti, approssimativamente e per difetto, sono dipendenti civili e militari dello Stato) abbiamo ritenuto opportuno e necessario predisporre questo disegno di legge per alleviare sia pur limitatamente (ce ne rendiamo conto) la situazione di tanti pubblici dipendenti, prevedendo l'istituzione di una «indennità di alloggio» a carico dell'Amministrazione dello Stato.

Abbiamo perciò valutato la necessità sociale di una indennità mensile, graduata nel suo ammontare in base alla popolazione del comune dove l'interessato lavora e risiede.

Secondo quanto riportato nella tabella allegata al disegno di legge, l'indennità va da un minimo mensile di euro 100 per i comuni da 50.000 a 100.000 abitanti, sino a euro 300 per comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti, attraverso due classi intermedie (comuni da 100.000 a 250.000 abitanti, euro 150; da 250.000 a 400.000 abitanti, euro 200). L'onere complessivo può essere perciò stimato, in considerazione dell'approssimativo numero degli aventi diritto, in 780 milioni di euro.

Si propone che l'indennità sia corrisposta trimestralmente anche per dare maggiore conforto psicologico a chi la riceve; ovviamente - come già detto - l'indennità non spetta a coloro che sono proprietari di appartamento, o beneficiari di alloggi di servizio, oppure non possono provare la loro condizione di inquilini con regolare contratto di locazione.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi, di fronte allo scopo altamente sociale di questo disegno di legge, vorranno confortare la nostra iniziativa con il loro voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai dipendenti dell'amministrazione pubblica civile e militare, che alla data del 1° gennaio 2007 percepiscono uno stipendio annuo netto non superiore a euro 25.000, è corrisposta una indennità di alloggio con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1:

a) coloro che sono proprietari dell'immobile in cui abitano;

b) coloro che usufruiscono di alloggi di servizio;

c) coloro che usufruiscono di altri immobili forniti dalle amministrazioni pubbliche, anche se dietro corrispettivo.

3. L'interessato presenta alla propria amministrazione domanda in carta libera con allegata copia del contratto di locazione, che può essere autenticato, contestualmente alla presentazione, dal capo ufficio o da persona da lui delegata del servizio ricevente.

Art. 2.

1. L'indennità di alloggio di cui all'articolo 1, nell'ammontare mensile diversificato in relazione alla popolazione residente nel comune, come stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, è corrisposta ogni trimestre insieme alla retribuzione.

Art. 3.

1. L'interessato ha il dovere di comunicare alla propria amministrazione ogni variazione

di alloggio, consegnando copia del nuovo contratto di locazione.

Art. 4.

1. La corresponsione dell'indennità di alloggio di cui all'articolo 1 cessa dal primo giorno del mese successivo alla data in cui sono venute a mancare le condizioni previste dalla presente legge.

2. Qualsiasi volontaria infrazione da parte del beneficiario è perseguita penalmente quale truffa ai danni dello Stato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 780 milioni di euro annui, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, la cui dotazione è a tale fine incrementata in sede di legge finanziaria.

TABELLA A
(articolo 2)

Popolazione del comune	Indennità mensile di alloggio
da 50.000 a 100.000 abitanti	euro 100
da 100.001 a 250.000 abitanti	euro 150
da 250.001 a 400.000 abitanti	euro 200
oltre 400.000 abitanti	euro 300

